

Zeitschrift: Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft =
Actes de la Société Helvétique des Sciences Naturelles = Atti della
Società Elvetica di Scienze Naturali

Herausgeber: Schweizerische Naturforschende Gesellschaft

Band: 112 (1931)

Vereinsnachrichten: Statuti della Società Elvetica di Scienze Naturali

Autor: [s.n.]

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 12.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

XII. Dispositions finales.

§ 61. Les présents statuts entrent immédiatement en vigueur, après leur adoption par l'assemblée générale administrative. A partir de ce moment, toutes décisions et dispositions réglementaires contraires à ces nouveaux statuts sont abrogées.

Ainsi décidé par l'assemblée générale administrative de la Société Helvétique des Sciences Naturelles à La Chaux-de-Fonds, le 24 septembre 1931.

Le président:
Prof. Dr **E. Rübel.**

Le secrétaire central:
Prof. Dr **B. Peyer.**

Statuti

della

Società Elvetica di Scienze Naturali

(S. E. S. N.)

I. Nome, durata, sede e scopo della società.

§ 1. La

Società Elvetica di Scienze Naturali (S. E. S. N.)
Société Helvétique des Sciences Naturelles (S. H. S. N.)
Schweizerische Naturforschende Gesellschaft (S. N. G.)

venne fondata nel 1815 per una durata illimitata. Essa gode di personalità civile. La sua sede sociale è, in generale, al domicilio del Comitato centrale in carica; potrà essere trasferita in qualunque altra località della Svizzera dietro decisione del Senato. Essa tien luogo di Accademia svizzera delle Scienze e di Consiglio nazionale di Ricerche.

§ 2. La Società Elvetica di Scienze Naturali ha per iscopo di cooperare al progresso delle scienze naturali, fisiche e matematiche, specialmente nella Svizzera, come pure di propagarne lo studio e di moltiplicarne le applicazioni per il bene del paese.

§ 3. Essa forma il legame fra tutte le società cantonali e locali di scienze naturali e le società scientifiche svizzere che si occupano di un ramo speciale.

Essa tende di riunire tutte le discipline e l'attività scientifica della Svizzera riguardanti lo studio della natura, e particolarmente ad affiliarsi tali società.

§ 4. La società raggiunge questo scopo:

- a) Organizzando delle assemblee annuali, con conferenze e comunicazioni scientifiche in diverse regioni del paese.
- b) Nominando delle commissioni incaricate di determinate mansioni.
- c) Pubblicando degli studii, delle memorie, ecc., che si possono anche dare in cambio a istituzioni similari e tenendo una biblioteca.
- d) Amministrando tutto quanto concerne i monumenti storici, le stazioni preistoriche, le fondazioni, ecc., a lei affidate.
- e) Cooperando con organizzazioni e lavori internazionali nel dominio delle scienze naturali, fisiche e matematiche.
- f) Rappresentando la Svizzera nelle Associazioni internazionali delle Accademie, nelle Unioni internazionali, nel Consiglio internazionale delle Unioni scientifiche, ecc.

II. Membri.

§ 5. Può farsi membro chiunque si occupi di un ramo delle scienze naturali, fisiche o matematiche, ovvero desidera contribuire nel miglior modo allo scopo che la società si propone.

Chi desidera farsi membro, deve essere proposto, per iscritto, al Comitato centrale, da una società affiliata o da due membri della S. E. S. N.

La domanda d'ammissione conterrà nome, cognome, data della nascita, comune d'origine, impiego o professione, eventualmente il ramo della scienza preferita, come pure l'indirizzo esatto del candidato. Farà pure menzione s'egli fa già parte d'una società affiliata (v. § 15).

§ 6. L'ammissione è decisa dal Comitato centrale, dopo esame dei titoli del candidato. La lista dei membri ammessi dopo la sessione precedente viene presentata ad ogni assemblea annuale. I nuovi membri vengono informati della loro ammissione mediante l'invio di un diploma, degli statuti della società e dell'elenco dei membri.

§ 7. I membri ricevono gratuitamente gli « Atti » della società dell'anno corrente. Possono fruire d'una eventuale riduzione sul prezzo di altre pubblicazioni della società. L'uso della biblioteca è gratuito.

§ 8. Ogni membro paga una tassa d'ammissione di fr. 6; la quota annuale è di fr. 10.

Mediante un versamento unico di fr. 200, ogni membro può esentarsi dalla tassa d'entrata e dalla quota annua, divenendo con ciò membro a vita.

§ 9. La quota annuale scade in febbraio. I nuovi membri ricevono gli statuti, l'elenco dei soci e gli « Atti » dell'assemblea annuale dell'anno in corso.

§ 10. I membri che non hanno pagato la quota annuale, non ricevono più gli « Atti »; rifiutando il pagamento per due anni consecutivi, essi vengono ritenuti come dimissionari e radiati dall'elenco dei membri.

§ 11. Le persone che si sono distinte nel dominio delle scienze naturali, fisiche e matematiche o che hanno collaborato all'incremento di queste scienze nella Svizzera, possono essere nominati membri onorari. Il numero dei membri onorari è limitato a cinquanta, i quali sono ripartiti equamente fra le diverse discipline. Essi devono essere proposti per iscritto al Comitato centrale prima del 1° marzo, indicandone i titoli. Le proposte vengono sottoposte al Senato, che le presenta poi, col suo preavviso, all'assemblea generale amministrativa. La nomina dei membri onorari avviene per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei voti.

§ 12. I membri onorari, come pure i rappresentanti del Consiglio federale nel Senato (v. § 28) godono dei medesimi diritti degli altri membri.

§ 13. I membri che desiderano uscire dalla società, devono mandare la loro dimissione per iscritto al segretariato (v. anche § 10).

§ 14. Un membro, il quale in modo qualsiasi, nuoce agli interessi della società o la disonora, può essere espulso dalla società. L'espulsione è proposta dal Comitato centrale e pronunciata dal Senato a voto segreto; per essere valevole deve raccogliere i tre quarti dei voti presenti. L'esclusione può essere pronunciata senza indicarne i motivi.

III. Società affiliate.

§ 15. Le società cantonali o locali di scienze naturali, come pure le società scientifiche svizzere che si occupano di una disciplina speciale, dietro loro domanda e la raccomandazione del Comitato centrale, possono essere dichiarate « Società affiliate » della S. E. S. N. con decisione dell'assemblea generale.

La domanda d'ammissione deve essere accompagnata dagli statuti e dall'elenco dei soci.

§ 16. Le società affiliate hanno il diritto di presentare dei nuovi candidati alla società, di farsi rappresentare all'assemblea generale da un delegato e di nominare un delegato al Senato.

Le società scientifiche svizzere che si occupano di una disciplina speciale e che sono società affiliate della S. E. S. N. hanno l'obbligo di organizzare per la sessione annuale della S. E. S. N. la seduta della loro sezione speciale (v. § 19).

§ 17. I delegati al Senato e i loro supplenti vengono nominati per sei anni; devono essere membri della S. E. S. N. Le spese di delegazione sono a carico della società sezionale.

Il mandato dei delegati coincide con quello del Comitato centrale.

§ 18. Le società affiliate rimettono ogni anno al Comitato centrale, prima del 30 aprile, il loro rapporto amministrativo; devono pure comunicare, senza ritardo, il cambiamento del presidente e le eventuali modificazioni degli statuti.

IV. Assemblee delle Società.

§ 19. Ogni anno ha luogo un'assemblea della società, alla quale, mediante circolare, vengono invitati tutti i membri. Quest'assemblea annuale dura ordinariamente tre giorni. In questa sessione generale amministrativa ordinaria (v. § 34) si organizzano inoltre le sedute generali scientifiche, si presentano i rapporti delle commissioni e delle sedute di sezione dedicate a discipline speciali. Allorchè queste discipline sono rappresentate da società affiliate (v. § 16), le sedute della loro sezione vengono da esse stesse organizzate a norma delle prescrizioni dell'assemblea annuale.

§ 20. Il luogo di riunione dell'assemblea annuale viene scelto a turno nelle diverse regioni della Svizzera. La località viene designata per l'anno seguente nell'assemblea amministrativa della sessione annuale, dietro proposta del Senato.

L'organizzazione della sessione annuale incombe a un comitato particolare, detto comitato annuale, il quale ne fissa la data, d'accordo col Comitato centrale.

§ 21. Il Comitato annuale si compone di tre membri almeno. Il suo presidente è nominato per l'anno seguente nell'assemblea generale ordinaria dell'anno precedente, e ciò per località in cui trovasi una società affiliata, la quale ne fa la proposta.

Il presidente del comitato annuale ne designa gli altri membri, d'accordo con questa società.

Egli dirige tutta la sessione annuale, ad eccezione della seduta amministrativa, la cui direzione spetta al presidente centrale della S. E. S. N.

§ 22. Il Senato può convocare, oltre la sessione annuale, altre assemblee per iscopi scientifici.

V. Organizzazione.

§ 23. Gli organi della Società sono:

L'Assemblea generale amministrativa.

Il Senato.

Il Comitato centrale.

La Commissione di revisione.

A. L'Assemblea generale amministrativa.

§ 24. L'assemblea generale amministrativa ordinaria ha luogo durante l'assemblea annuale.

In casi d'urgenza il Comitato centrale può convocare un'assemblea generale straordinaria.

Nell'impossibilità di riunire l'assemblea, il Comitato centrale è autorizzato di prendere le misure che riterrà necessarie, con riserva di rapporto all'assemblea seguente.

§ 25. Le trattande devono essere indicate nella convocazione dell'assemblea; gli oggetti che non vi figurano, possono essere discussi immediatamente solo col consenso di tutti i membri presenti del Comitato centrale.

§ 26. Nelle assemblee generali amministrative la società discute le questioni che le vengono sottoposte dal Comitato centrale.

L'assemblea generale è presieduta dal presidente centrale.

Le decisioni sono prese a maggioranza relativa e le elezioni si fanno a maggioranza assoluta dei membri presenti.

§ 27. Nell'assemblea generale amministrativa vengono trattate le questioni seguenti:

- a) Approvazione dei rapporti del Comitato centrale e del cassiere.
- b) Approvazione dei conti annuali del cassiere, compresi i conti di tutte le commissioni.
- c) Nomina del Comitato centrale e del presidente centrale.
- d) Nomina dei membri della commissione di revisione.
- e) Designazione del luogo di riunione della sessione annuale dell'anno seguente ed elezione del presidente annuale.
- f) Eventuale creazione di cariche permanenti speciali e ratificazione delle nomine fatte dal Comitato centrale o da una commissione.
- g) Istituzione od anche soppressione di commissioni, approvazione dei loro regolamenti, adozione di eventuali prescrizioni speciali loro concernenti (v. § 38), nomina dei membri di queste commissioni.
- h) Accettazione di società affiliate.
- i) Decisioni di accordare sovvenzioni in favore di commissioni o per iscopi speciali, purchè questo non sia di competenza del Comitato centrale (v. §§ 32 e 33).

- k)* Nomina di membri onorari (v. § 11).
- l)* Revisione degli statuti (v. § 57).
- m)* Scioglimento della società (v. § 58).

B. Senato.

§ 28. Il Senato è un organo permanente la cui missione è di assicurare la continuità della direzione della società e di preparare le trattande per l'assemblea generale amministrativa. Si compone dei membri del Comitato centrale in carica, dei membri dei Comitati centrali precedenti, dei presidenti delle diverse commissioni (eccezione v. § 37), dei delegati delle società affiliate, del presidente annuale in carica e di delegati del Consiglio federale; il numero di questi ultimi non deve eccedere il quarto di quello dei rappresentanti della società, non compresi i delegati delle società affiliate.

Il Senato è presieduto dal presidente centrale; il segretario centrale tiene i processi verbali. I delegati delle commissioni e delle società affiliate possono farsi validamente sostituire dai loro supplenti; impediti da forza maggiore, costoro possono essere sostituiti da un altro membro della commissione o della società affiliata (deve essere membro della S. E. S. N.), purchè prima venga annunciato al Comitato centrale.

§ 29. Il Senato si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno, qualche tempo prima dell'assemblea annuale della società. Può anche essere convocato in seduta straordinaria dal Comitato centrale, quando circostanze urgenti lo esigono.

§ 30. Le attribuzioni del Senato sono:

- a)* Riceve i conti annuali del Comitato centrale e delle commissioni, come pure il rapporto dei revisori; stabilisce il bilancio annuale della cassa centrale della società.
- b)* Esamina le domande di credito presentate dalle commissioni alla Confederazione o alla società.
- c)* Preavvisa sui progetti di revisione degli statuti e su tutte le nuove imprese della società.
- d)* Controlla l'insieme delle relazioni internazionali della società, nomina i delegati permanenti nelle associazioni e nei comitati internazionali, studia l'organizzazione di congressi scientifici internazionali in Svizzera, specialmente quando si tratta d'interessarne i poteri pubblici; studia la partecipazione della società in imprese estere e cerca di procurare dei posti di lavoro in istituti scientifici internazionali, per conto della società od anche della Confederazione, caso che il Consiglio federale chieda il parere della S. E. S. N.
- e)* Discute tutte le quistioni sottoposte dal Comitato centrale.
- f)* Esamina le proposte a membri onorari.

- g) Discute intorno alla sede e alla composizione del Comitato centrale, trattandosi di nuova elezione.
- h) Preavvisa sul luogo di riunione della prossima assemblea annuale (v. § 20).
- i) Giudica le eventuali differenze in seno della società.
- k) Convoca, al caso, delle sessioni speciali della società per iscopi scientifici (v. § 22).
- l) Decide l'espulsione di membri (v. § 14).

C. Comitato centrale.

§ 31. Il Comitato centrale è nominato dall'assemblea generale amministrativa per sei anni. Entra in funzione il primo gennaio dopo la sua elezione. La sede del Comitato centrale cambia ogni sei anni.

Il Comitato centrale si compone di tre membri, domiciliati nel cantone ove ha la sua sede, del cassiere e del presidente della commissione delle pubblicazioni. Questi due ultimi sono rieleggibili.

Al segretariato stabile addetto al Comitato centrale incombono tutti i lavori d'ufficio.

§ 32. Il Comitato centrale è incaricato di tutti gli affari che a norma dello statuto non spettano ad altri organi.

Può disporre di spese straordinarie fino a 1000 fr. annui.

Rappresenta la società di fronte ai terzi. La firma sociale è posseduta collettivamente da due membri, di regola dal presidente o dal suo supplente con un altro membro del comitato.

Il presidente o il suo supplente dirige le sedute del Comitato centrale, del Senato, dell'assemblea generale amministrativa, ecc. In generale mantiene le relazioni con le autorità, con l'estero, cogli organi delle società, ecc.

Il segretario o un suo rappresentante, nominato dal Comitato centrale, tiene il protocollo del Comitato centrale, del Senato e dell'assemblea generale amministrativa. Tiene in regola l'elenco dei membri e gli altri stati nominativi. Coadiuvava il presidente nel disbrigo della corrispondenza. Ha cura della spedizione degli « Atti », delle circolari, dei diplomi ai nuovi membri. Stabilisce per gli « Atti » gli stati nominativi degli organi della società. Tiene a disposizione del Comitato centrale un elenco esatto dei membri.

Gli obblighi del segretariato sono definiti ai § 53 e seguenti.

Il presidente della commissione delle pubblicazioni, o il suo sostituto designato dalla commissione, provvede alla stampa degli « Atti » e dei necrologi.

Del resto alcuni affari vengono fatti di comune accordo.

Le eventuali lacune che potessero presentarsi nel corso dell'anno saranno colmate dal Comitato centrale, fino alla prossima assemblea annuale, che procederà alla nomina definitiva.

§ 33. Le attribuzioni del Comitato centrale sono:

- a) Ammette nuovi membri e ne presenta l'elenco all'assemblea generale (v. § 6).
- b) Acquista beni od altri diritti reali della società, accetta donazioni e legati, impiega capitali e amministra gli archivi.
- c) Fissa gli stipendi degl'impiegati permanenti della società, le indennità per le sedute del Senato e del Comitato centrale, come pure tutti gli altri onorari.
- d) Presenta al Senato i conti annuali della società, delle diverse commissioni e il bilancio.
- e) Fa il rapporto di gestione e sottopone i conti all'assemblea generale amministrativa.
- f) Fa rapporto al Consiglio federale intorno alle pubblicazioni, e ai lavori sovvenzionati dalla Confederazione e gliene sottopone i conti.
- g) Mantiene le buone relazioni con le società affiliate (v. cap. III).
- h) Preavvisa circa i regolamenti delle diverse commissioni e ne approva i rapporti.
- i) Trasmette le proposte relative alla sede dell'assemblea annuale.
- k) Coadiuvava il Comitato annuale nell'organizzazione dell'assemblea annuale.
- l) Approva il processo verbale dell'assemblea annuale e fissa la quota parte delle spese del Comitato annuale spettante alla società.
- m) Pubblica gli « Atti ».
- n) Ratifica la nomina del bibliotecario (v. § 52), nomina il delegato della S. E. S. N. presso il Comitato della Biblioteca della città di Berna e nomina l'archivista.
- o) Nomina i delegati nelle imprese, cui partecipa la S. E. S. N.
- p) Convoca le assemblee generali amministrative della società e le sedute del Senato.
- q) Preavvisa intorno a tutte le proposte da sottoporre al Senato e all'assemblea generale amministrativa, come pure sulla revisione degli statuti; fissa e pubblica l'ordine del giorno delle sedute del Senato e delle assemblee generali; espone le proposte per le elezioni.
- r) Esegue le decisioni prese dall'assemblea generale e dal Senato.

D. Commissione di revisione.

§ 34. L'assemblea generale nomina, in un col Comitato centrale e per la medesima durata, quattro membri della commissione di revisione. Il segretariato è membro di diritto della commissione di revisione delle commissioni aventi un segretariato distinto da quello del Comitato centrale (v. § 53).

Il suo compito è di rivedere tutti i conti della società e delle sue imprese, esaminando i libri, le pezze giustificative, la cassa e lo stato della sostanza.

§ 35. Di regola i membri di revisione devono abitare nel cantone, in cui risiede il Comitato centrale.

VI. Commissioni permanenti.

§ 36. Per il disbrigo di mansioni speciali e per l'amministrazione di beni particolari o fondazioni, la società può nominare delle commissioni scientifiche ed anche finanziarie permanenti. (Impiego di capitali v. § 49; tenuta libri e movimento di cassa v. § 53.)

§ 37. I membri di queste commissioni sono eletti per sei anni dall'assemblea generale, dietro proposta del Comitato centrale, che prima si consulterà con la commissione interessata. Ad eccezione di quella del presidente della commissione delle pubblicazioni (v. § 30) la loro elezione ha luogo tre anni dopo quella del Comitato centrale. Essi sono rieleggibili. In caso di vacanze, le commissioni trasmettono le loro proposte di elezione complementare al Comitato centrale che le sottopone all'assemblea generale.

Le commissioni si costituiscono nel loro seno; il loro presidente è membro del Senato; esse designano anche il supplente nel Senato.

Il presidente firma legalmente, nel limite delle competenze della commissione.

I regolamenti stanziati dalle commissioni, previo esame del Comitato centrale, devono essere approvati dall'assemblea generale amministrativa; lo stesso dicasi di ulteriori modificazioni.

§ 38. Tutte le pubblicazioni fatte dalle commissioni devono portare la menzione: « Pubblicato dalla commissione ... della Società elvetica di scienze naturali ».

Le commissioni rimettono alla biblioteca e agli archivi della società, come pure alla Biblioteca nazionale, un esemplare delle loro pubblicazioni e di quelle che si fanno sotto i loro auspici o da esse sovvenzionate. L'assemblea generale amministrativa decide circa le eccezioni.

Le commissioni depositano negli archivi i processi verbali, di cui non hanno più bisogno, come pure gli altri scritti o documenti relativi ai loro lavori.

§ 39. I rapporti annuali delle commissioni, destinati a venir pubblicati negli « Atti » devono essere presentati al Comitato centrale prima del 30 aprile.

I conti vengono rimessi al Comitato centrale prima del 20 aprile. (Per le firme v. §§ 52 e 54.)

§ 40. Le commissioni sovvenzionate dalla Confederazione devono inoltre presentare al Comitato centrale, per fine anno, un rapporto sui

loro lavori, accompagnato dai conti destinati al Dipartimento federale dell'Interno, non che da una breve relazione da essere pubblicata nel rapporto federale di gestione. Rimetteranno pure a questo Dipartimento una copia, almeno, delle loro pubblicazioni.

L'assemblea generale può stanziare dei crediti per le spese delle commissioni.

VII. Relazioni internazionali.

§ 41. Il Senato nomina due delegati al Consiglio internazionale delle Unioni scientifiche. Il mandato dei delegati comincia e termina con quello del Comitato centrale. L'uno dei delegati è il presidente centrale in carica, l'altro viene scelto, di regola, in una regione parlante un'altra lingua. (Vedansi a questo riguardo: «Atti» 1920, pag. 42.)

La S. E. S. N. partecipa, secondo il bisogno, alle Unioni scientifiche internazionali. A questo scopo essa nomina dei comitati svizzeri di codeste unioni.

VIII. Pubblicazioni scientifiche.

§ 42. Tutte le pubblicazioni scientifiche dalla S. E. S. N. che non vengono fatte dal Comitato centrale o da commissioni speciali, sono curate dalla commissione delle pubblicazioni. Il presidente di questa commissione è di diritto membro del Comitato centrale.

§ 43. La commissione provvede innanzitutto alla pubblicazione di «Memorie della Società elvetica di Scienze naturali».

Queste Memorie sono destinate alla pubblicazione di lavori scientifici in tutti i rami delle scienze naturali, fisiche o matematiche. I lavori dei membri della S. E. S. N. avranno la preferenza.

La commissione può inoltre essere incaricata dal Comitato centrale della pubblicazione degli «Atti» annuali della S. E. S. N.

Questi «Atti» conterranno, in primo luogo, i rapporti sull'attività del Comitato centrale, del Senato, delle commissioni, delle società affiliate, dei delegati della S. E. S. N. nelle istituzioni svizzere ed estere, come pure sull'andamento della sessione annuale.

La commissione può procedere alla ristampa o alla pubblicazione postuma, di lavori inediti di scienziati svizzeri eminenti, se questi lavori sono particolarmente interessanti dal punto di vista scientifico o nazionale. La commissione può pure pubblicare la biografia di valenti scienziati svizzeri defunti.

L'assemblea generale o il comitato centrale possono incaricare la commissione di fare altre pubblicazioni conformi agli scopi della società.

§ 44. Di ogni pubblicazione scientifica della società, purchè non emani da commissioni speciali (v. § 38), due copie almeno devono esser rimesse, alla Biblioteca della S. E. S. N.; oltreccì una copia all'Archivio, una al Dipartimento federale dell'Interno e una alla Biblioteca

nazionale. Un certo numero di copie devono essere lasciate a disposizione del Comitato centrale, o del bibliotecario della S. E. S. N. per i cambi.

§ 45. La commissione può nominare, sotto riserva di ratificazione dell'assemblea generale, un impiegato permanente per il disbrigo di lavori secondari.

IX. Sostanza sociale e segretariato.

A. Sostanza e fondi speciali.

§ 46. La sostanza della società comprende:

- a) Il fondo speciale.
- b) Altri beni in titoli o in contanti.
- c) I fondi speciali non spettanti a fondazioni distinte o a terzi.
- d) Gli archivi e il mobilio.
- e) Le copie di pubblicazioni destinate alla vendita.
- f) I monumenti naturali, le stazioni preistoriche ed altri beni immobiliari, diritti reali permanenti, collezioni, ecc.

§ 47. Il fondo capitale è inalienabile. Esso viene alimentato dai versamenti dei membri a vita (v. § 8), da doni, legati, ecc.

Gl'interessi del fondo capitale servono alle spese annuali della società.

§ 48. La società accetta, nell'ambito della sua attività, dei beni che amministra conforme alla loro destinazione. Nomina a questo scopo le commissioni previste nell'atto di donazione o quelle che ritiene opportune.

La gerenza dei beni rimessi alla società, non come proprietà ma allo scopo di amministrarli o di sorvegliarli, è assicurata dalle commissioni previste dal donatore o da quelle a questo scopo nominate.

§ 49. Il Comitato centrale decide dell'impiego in titoli dei capitali e dei fondi della società, salvo i casi in cui l'impiego è affidato ad altre persone per disposizione del donatore o per decisione del Senato.

Per principio, i titoli vengono depositati presso una banca con garanzia dello Stato. Il Comitato centrale decide a questo riguardo.

Il segretariato centrale, ovvero le persone designate a questo scopo speciale, ne curano l'esecuzione; esse tengono in custodia i certificati di deposito (v. anche §§ 35 e 53).

§ 50. L'Archivio comprende tutti gli scritti, gli stampati, i documenti, i processi verbali, ecc. che riguardano la società e le sue commissioni, come pure un esemplare di ogni pubblicazione fatta dalla società o dalle sue commissioni.

Un archivista nominato dal Comitato centrale cura, sorveglia e completa l'Archivio; tiene a giorno il catalogo esatto degli oggetti conservati e prepara annualmente una lista delle nuove acquisizioni da essere pubblicata negli « Atti ».

§ 51. La sorveglianza dei monumenti nazionali e delle stazioni preistoriche appartenenti alla società, o che sono confidate alla sua custodia, resta compito della « Commissione della protezione della natura », la quale, ogni anno, per il 30 aprile, presenterà un rapporto al Comitato centrale sullo stato di questi monumenti e di queste stazioni.

§ 52. La Biblioteca della società è stata ceduta alla Biblioteca della città di Berna il primo gennaio 1902, dietro un' indennità di fr. 2500 annui, serbandone ai membri della società il libero uso (v. la convenzione relativa).

Il Comitato della Biblioteca della città di Berna e il Comitato centrale si accordano per la nomina del bibliotecario, scelto fra i funzionari di questa biblioteca. Inoltre, il Comitato centrale nomina un procuratore presso il Comitato della Biblioteca della città di Berna. Il suo compito è definito nel regolamento (v. « Atti » 1928, pag. 131).

Il bibliotecario presenta ogni anno al Comitato centrale, prima del 30 aprile, un rapporto che motiva i cambiamenti sopravvenuti nel servizio cambi, la lista dei doni ricevuti e l'impiego del Fondo Koch.*)

B. Segretariato (segretario-cassiere).

§ 53. Il segretariato centrale presiede al movimento dei fondi della società e delle sue imprese. Tiene perciò i libri necessari.

In casi particolari il Senato può affidare lavori speciali ai segretari di commissioni. Questi vengono nominati dalla commissione relativa.

Le fatture e gli assegni pagati dal segretariato devono portare il visto del presidente della commissione.

Il Comitato centrale definisce i casi in cui il segretariato firmerà solo (chèques postali, ecc.).

§ 54. I conti annuali della società e delle sue imprese, redatti in modo uniforme, devono essere chiusi al fine d'anno e rimessi al Comitato centrale per fine marzo al più tardi. Questo li sottoporrà alla commissione di revisione, sotto riserva delle disposizioni speciali riguardanti i conti che devono essere presentati al Dipartimento federale dell' Interno. Dopo la revisione e l'approvazione di questi conti da parte del Comitato centrale, il loro riassunto, insieme al rapporto del segretariato e il progetto di gestione, vengono sottomessi per l'approvazione al Senato ed all'assemblea generale, per essere poi pubblicati negli « Atti ».

I conti e le pezze giustificative che devono essere sottoposti al Dipartimento federale dell' Interno dovranno portare la firma dei presidenti delle relative commissioni.

*) Il Fondo Koch è un legato di fr. 500 del 26 maggio 1891 di J. R. Koch, antico bibliotecario della società. Questo legato è destinato all'incremento della biblioteca.

§ 55. Il Segretariato presenta per il primo aprile al Comitato centrale, e per esso al Senato, un progetto di preventivo per l'anno seguente. Le commissioni preparano pure i loro preventivi.

§ 56. Le imprese sovvenzionate dalla Confederazione (commissioni, società specializzate, ecc.) rimettono prima del 20 gennaio al Comitato centrale, i loro conti annuali e relativi rapporti (v. § 40) affinché possano essere esaminati dalla commissione di revisione e dal Comitato centrale e poi trasmessi al Dipartimento federale dell'Interno prima del 31 gennaio.

X. Revisione degli statuti.

§ 57. Ogni proposta tendente a modificare gli statuti dev'essere sottoposta all'approvazione del Comitato centrale, il quale ne farà rapporto al Senato e per esso all'assemblea generale. Le modificazioni o i corollari agli statuti devono essere approvati da almeno due terzi dei presenti.

Ogni membro ha il diritto di fare delle proposte di revisione degli statuti; queste proposte sono sottoposte al Comitato centrale almeno sei settimane prima della seduta del Senato che deve discuterle.

XI. Scioglimento della società.

§ 58. Ogni proposta di scioglimento della società deve essere appoggiata dai due terzi almeno dei membri convocati in assemblea generale. Una tale proposta verrà trattata solo dopo essere stata esaminata dal Senato e dal Comitato centrale.

§ 59. Se la proposta è accettata essa viene comunicata a tutti i membri della società col preavviso del Comitato centrale e del Senato. Nel medesimo tempo viene convocata un'assemblea generale, alla quale ogni membro ha diritto di farsi rappresentare da un altro socio munito di procura.

Lo scioglimento dev'essere votato a maggioranza dei due terzi dei membri della società presenti e rappresentati ed approvato dal Consiglio federale.

§ 60. In caso di scioglimento i membri non possono far valere diritto alcuno sulla sostanza sociale. I beni dovranno essere impiegati conforme alla loro destinazione primitiva, su cui deciderà l'assemblea generale dietro proposta del Senato e del Comitato centrale. Quest'impiego sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio federale.

XII. Disposizioni finali.

§ 61. I presenti statuti entrano in vigore appena adottati dall'assemblea generale. Da questo momento vengono abrogate tutte le decisioni e le disposizioni contrarie a questi nuovi statuti.

Così adottato dall'assemblea generale della Società Elvetica di Scienze Naturali a La Chaux-de-Fonds il 24 settembre 1931.

Il Presidente centrale:

Prof. Dr. **E. Rübel.**

Il Segretario centrale:

Prof. Dr. **B. Peyer.**

Vereinbarung zwischen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft und der Schweizerischen Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz

Zwischen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft und der Schweizerischen Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz wird hiermit folgende Vereinbarung getroffen:

Die S. N. G. und die S. G. V. V. stellen ihre am Südende des Pfäffikersees gelegenen Reservate in den Verband eines grösseren, gemeinsamen Naturschutzgebietes. Dieses soll sich zusammensetzen aus den zwei Gesellschaftsreservaten und aus den dazwischenliegenden und benachbarten Riedparzellen privater Besitzer, soweit sich solche gewinnen lassen, ihr Eigentum ebenfalls dem Schutzgebiet anzugliedern.

Der Zweck des Schutzgebietes ist, neben dem relativen oder absoluten Schutz der Pflanzendecke (Totalreservat der S. G. V. V.), vor allem der, den dort brütenden Sumpf- und Wasservögeln während der Brutperiode die Ruhe und Schonung zu gewährleisten, die sie zur Aufzucht ihrer Jungen nötig haben.

Die S. G. V. V. lässt sich von der S. N. G. und den beteiligten privaten Riedbesitzern bevollmächtigen, ein richterliches Verbot zu erwirken, demzufolge Unbefugten das Betreten des Schutzgebietes jeweilen vom 1. März bis 31. Juli bei Busse untersagt wird. Berechtigt zum Betreten bleiben die Landbesitzer oder Pächter, sowie Mitglieder der zwei Gesellschaften, die eine vom Vorstand ihrer Gesellschaft ausgestellte Legitimation besitzen.

Die speziellen Rechte und Zwecke der Reservate der S. N. G. werden durch das Gesamtreservat nicht berührt oder verändert und es sollen darin jederzeit die Arbeiten usw. vorgenommen werden können, welche die Zweckbestimmung dieser Reservate erfordert. Das Stehenlassen der Streue ist im Interesse der Gesamtreservation erwünscht, steht jedoch ganz im Belieben der S. N. G.

Die S. G. V. V. übernimmt die Kosten der Verbotserwirkung und Publikation, sowie die Kenntlichmachung des Schutzgebietes mit Verbot-

tafeln und Markierungspfählen. Sie stellt auch einen besoldeten Wächter und übernimmt die direkte Aufsicht über das Schutzgebiet unter Führungsnahme mit der S. N. G. bei besonderer Veranlassung.

Diese Vereinbarung tritt mit dem 1. März in Kraft und dauert unbefristet, solange sie nicht von einer der zwei Parteien auf drei Monate gekündigt oder gemeinsam aufgehoben wird.

Zürich, Freiburg, Wildegg, 1. März 1929.

Für die Schweiz. Naturforschende Gesellschaft,

Der Präsident: *E. Rübel.*

Für die Schweizer. Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz,

Der Präsident: *Dr. L. Pittet.*

Der Vizepräsident: *Dr. Siegfried.*

Mitteilungen und Gesuche an Interessenten der Höhenforschung Hochalpine Forschungsstation Jungfrauoch

Am 3. Juli 1931 wurde die hochalpine Forschungsstation Jungfrauoch dem Betrieb übergeben. Dieses Institut bezweckt, Gelehrten aller Länder Forschungen aller Art im Gebiete des Jungfrauoches, d. h. auf einer Meereshöhe von rund 3500 Meter, zu ermöglichen und zu erleichtern. Das Institut ist Eigentum einer internationalen Stiftung, an welcher die unten genannten wissenschaftlichen Gesellschaften beteiligt sind.

Die unterzeichneten Mitglieder des Stiftungsrates ersuchen alle Forscher, welche über einschlägige Fragen gearbeitet haben, Separatabzüge ihrer Publikationen dem Institut zur Verfügung zu stellen. Sie erleichtern dadurch das Arbeiten in dem neu geschaffenen Institut und fördern die Verbreitung der eigenen Forschungsergebnisse. Sendungen sind zu richten an die Verwaltung der Forschungsstation *Jungfrauoch*, Berner Oberland. — Auskünfte über die Arbeitsbedingungen in der Forschungsstation werden durch die Unterzeichneten oder durch die Verwaltung vermittelt.

Im Namen des Sitzungsrates:

Prof. Dr. W. R. Hess, Zürich; Prof. Dr. E. Bürgi, Bern; Prof. Dr. L. W. Collet, Genf (*Schweizerische Naturforschende Gesellschaft*). — Geh.-Rat Prof. Dr. Nernst, Berlin; Prof. Dr. Glum, Berlin (*Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, Berlin*). — Prof. Dr. Maurain, Paris; Prof. Dr. Lacroix, Paris (*Universität Paris*). — Dr. G. C. Simpson, London; Dr. C. G. Douglas, Oxford (*Royal Society London*). — Hofrat Prof. Dr. Durig, Wien; Prof. Dr. Schweidler, Wien (*Akademie der Wissenschaften in Wien*). — Prof. Dr. Van Straelen, Bruxelles; Dir. Jean Willems, Bruxelles (*Fonds National de la Recherche Scientifique, Bruxelles*).